



# Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)

## Modifica del 16 gennaio 2019

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)  
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 settembre 1995<sup>1</sup> sulle prestazioni è modificata come segue:

*Art. 12a lett. a, b, d e g*

L'assicurazione assume i costi delle seguenti vaccinazioni profilattiche alle condizioni elencate:

Misura	Condizione
a. Vaccinazione e richiami contro difterite, tetano, pertosse, poliomielite; vaccinazione contro morbillo, orechioni, rosolia	Secondo il «Calendario vaccinale svizzero <del>2018</del> <u>2019</u> » (Calendario vaccinale <del>2018</del> <sup>2</sup> <u>2019</u> ) <sup>3</sup> curato dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e dalla Commissione federale per le vaccinazioni (CFV).
b. Vaccinazione contro l'Haemophilus influenzae	Per i bambini fino a cinque anni, secondo il Calendario vaccinale <del>2018</del> <u>2019</u> .
d. Vaccinazione contro l'epatite B	1. Per i neonati di madri HbsAg-positive e le persone esposte a rischi di contagio.

<sup>1</sup> RS 832.112.31

<sup>2</sup> ~~Nuova espr. giusta il n. I dell'O del DFI del 7 giu. 2018, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 2361). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.~~

<sup>3</sup> Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.bag.admin.ch/ref](http://www.bag.admin.ch/ref)

Misura	Condizione
	Se effettuato per motivi professionali, i costi non sono assunti dall'assicurazione.
	2. Vaccinazione secondo le raccomandazioni stabilite nel 1997 dall'UFSP e dalla CFV (Allegato al Bollettino dell'UFSP 5/98 <sup>4</sup> e Complemento del Bollettino 36/98 <sup>5</sup> ), secondo il Calendario vaccinale <del>2018</del> 2019.
g. Vaccinazione contro i meningococchi	Secondo il Calendario vaccinale 2018- <u>e le raccomandazioni dell'UFSP e della CFV del 12 novembre 2018 (Bollettino dell'UFSP 46/18).</u> Sono assunti unicamente i costi della vaccinazione effettuata con vaccini omologati per il relativo gruppo d'età. Se effettuato per motivi professionali o di medicina di viaggio, i costi non sono assunti dall'assicurazione.

*Art. 12d lett. a*

<sup>1</sup> L'assicurazione assume i costi delle seguenti misure per l'individuazione precoce di malattie in determinati gruppi a rischio alle condizioni elencate:

Misura	Condizione
a. Test HIV	Per i neonati di madri sieropositive. Per le altre persone, secondo la direttiva dell'UFSP del 18 <del>novembre 2013</del> <u>maggio 2015</u> <sup>6</sup> «Test dell'HIV e consulenza su iniziativa del medico» (non disponibile in italiano).

<sup>4</sup> Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.bag.admin.ch/ref](http://www.bag.admin.ch/ref)

<sup>5</sup> Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.bag.admin.ch/ref](http://www.bag.admin.ch/ref)

<sup>6</sup> Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.bag.admin.ch/ref](http://www.bag.admin.ch/ref)

*Art. 12e lett. d*

L'assicurazione assume i costi delle seguenti misure per l'individuazione precoce di malattie nella popolazione in generale alle condizioni elencate:

Misura	Condizione
d. Individuazione precoce del carcinoma del colon	<p>Persone di età compresa tra i 50 e i 69 anni.</p> <p>Metodi d'esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– identificazione del sangue occulto nelle feci, ogni due anni, analisi di laboratorio secondo l'elenco delle analisi (EA), colonoscopia in caso di esito positivo; oppure</li> <li>– colonoscopia, ogni dieci anni.</li> </ul> <p>Se l'esame si svolge nel quadro dei programmi nei Cantoni di Ginevra, Giura, Neuchâtel, Uri-<del>e</del>, Vaud o Vallese o nella regione amministrativa del Giura bernese per la prestazione non è riscossa nessuna franchigia.</p>

*Art. 13 lett. b<sup>ter</sup>*

In caso di maternità, l'assicurazione assume gli esami di controllo seguenti (art. 29 cpv. 2 lett. a LAMal<sup>7</sup>):

Misura	Condizione
b. <sup>ter</sup> Test prenatale non invasivo (TPNI)	<p>Per l'identificazione di una trisomia 21, 18 o 13.</p> <p>A partire dalla 12<sup>a</sup> settimana di gravidanza.</p> <p>Per le donne incinte presso le quali sussiste un rischio pari o superiore a 1:1000 che il feto sia affetto da una trisomia 21, 18 o 13.</p> <p>Determinazione del rischio e indicazione in caso di malformazioni visibili</p>

Misura	Condizione
	<p>con l'ecografia secondo la comunicazione degli esperti n. 52 del <del>1° gennaio</del> <u>14 marzo</u> 2018<sup>8</sup> della Società svizzera di ginecologia e ostetricia (SSGO), redatta dal Gruppo di lavoro dell'Accademia di medicina feto-materna e della Società svizzera di genetica medica.</p> <p><u><a href="#">Nelle gravidanze gemellari i TPNI mediante microarray o polimorfismo a singolo nucleotide (SNP) sono esclusi dall'assunzione dei costi da parte dell'assicurazione.</a></u></p> <p>Dopo colloquio approfondito con spiegazioni e consulenza secondo gli articoli 14 e 15 LEGU, nonché previo consenso scritto della donna incinta e concessione del diritto di autodeterminazione secondo l'articolo 18 LEGU.</p> <p>Prescrizione solo da parte di medici specializzati in ginecologia e ostetricia con formazione approfondita in medicina feto-materna, medici specializzati in medicina genetica o medici titolari di un attestato di capacità per ultrasuoni in gravidanza della SSUM.</p> <p>Analisi di laboratorio secondo l'elenco delle analisi (EA).</p> <p>Se per motivi tecnici è stabilito il sesso del feto, questa informazione non può essere comunicata prima del termine di dodici settimane dall'inizio dell'ultima mestruazione.</p>

## II

<sup>1</sup> L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

<sup>8</sup> Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.bag.admin.ch/ref](http://www.bag.admin.ch/ref)

<sup>2</sup> L'allegato 2<sup>9</sup> («Elenco dei mezzi e degli apparecchi») è modificato.

<sup>3</sup> L'allegato 3<sup>10</sup> («Elenco delle analisi») è modificato.

### III

<sup>1</sup> Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2019.

<sup>2</sup> L'articolo 12a lettere a, b e d entra in vigore il 1° luglio 2019.

<sup>3</sup> Il numero II capoverso 2 entra in vigore il 1° aprile 2019.

16 gennaio 2019

Dipartimento federale dell'interno:

Alain Berset

<sup>9</sup> Non pubblicato nella RU (art. 20a). La modifica può essere consultata all'indirizzo: [www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch) > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp).

<sup>10</sup> Non pubblicato nella RU (art. 28). La modifica può essere consultata all'indirizzo: [www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch) > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Elenco delle analisi (EA).

Allegato 1  
(art. 1)

## Rimunerazione da parte dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di determinate prestazioni mediche

N. 1.2, 1.4, 2.1, 5 e 9.2

Provvedimento	Rimunerazione obbligatoria	Condizioni	Decisione valida a partire dal
<b>1</b>	<b>Chirurgia</b>		
1.2	Chirurgia di trapianto		
...			
Trapianto isolato del polmone (proveniente da donatore deceduto)	Si	Stadio terminale di una malattia polmonare cronica. Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, Hôpital cantonal universitaire di Ginevra in collaborazione con il Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, <del>a condizione che il centro partecipi al registro di SwissTransplant.</del>	1.1.2003
...			
Trapianto del fegato da donatore vivo	Si	Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, Hôpital Cantonal Universitaire di Ginevra, <del>a condizione che il centro partecipi al registro di SwissTransplant.</del> Sono incluse le spese d'operazione sul donatore, compreso il trattamento di eventuali complicazioni, nonché le prestazioni secondo l'articolo 14 capoversi 1 e 2 della legge sui trapianti e secondo l'articolo 12 dell'ordinanza sui trapianti. È invece esclusa la responsabilità dell'assicuratore del ricevente in caso di morte del donatore.	1.7.2002/ 1.1.2003/ 1.1.2005/ 1.7.2005/ 1.7.2008/ 1.1.2012
Trapianto simultaneo del pancreas e del rene	Si	Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, Hôpital Cantonal Universitaire di Ginevra, <del>a condizione che il centro partecipi al registro di SwissTransplant.</del>	1.1.2003
Trapianto del pancreas dopo un trapianto del rene	Si	Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, <del>Hôpital Cantonal Universitaire Hôpital</del> <del>taux Universitaires</del> di Ginevra, <del>a condizione che il centro partecipi al registro di SwissTransplant.</del>	1.7.2010
Trapianto isolato del pancreas	Si	Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, <del>Hôpital Cantonal Universitaire Hôpital</del> <del>taux Universitaires</del> di Ginevra, <del>a condizione che il centro partecipi al registro di SwissTransplant.</del>	31.8.1989/ 1.4.1994/ 1.7.2002/ 1.7.2010

Provvedimento	Rimunerazione obbligatoria	Condizioni	Decisione valida a partire dal
Trapianto simultaneo delle Isole di Langerhans e del rene	Si	Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, <u>Hôpital Cantonal Universitaire Hôpital Universitaires</u> di Ginevra, a condizione che il centro partecipi al registro di SwissTransplant.	1.7.2010
Trapianto delle Isole di Langerhans dopo un trapianto del rene	Si	Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, <u>Hôpital Cantonal Universitaire Hôpital Universitaires</u> di Ginevra, a condizione che il centro partecipi al registro di SwissTransplant.	1.7.2010
Allotrapianto isolato delle Isole di Langerhans	Si	Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, <u>Hôpital Cantonal Universitaire Hôpital Universitaires</u> di Ginevra, a condizione che il centro partecipi al registro di SwissTransplant.	1.7.2002/ 1.7.2010
Autotrapianto isolato delle Isole di Langerhans	Si	Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, <u>Hôpital Cantonal Universitaire Hôpital Universitaires</u> di Ginevra, a condizione che il centro partecipi al registro di SwissTransplant.	1.7.2002/ 1.7.2010
Trapianto isolato dell'intestino tenue	Si	Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, <u>Hôpital Cantonal Universitaire Hôpital Universitaires</u> di Ginevra, a condizione che il centro partecipi al registro di SwissTransplant.	1.7.2002/ 1.7.2010
Trapianto simultaneo del fegato e dell'intestino tenue e trapianto multiviscerale	Si	Nei centri seguenti: Universitätsspital di Zurigo, <u>Hôpital Cantonal Universitaire Hôpital Universitaires</u> di Ginevra, a condizione che il centro partecipi al registro di SwissTransplant.	1.7.2002/ 1.7.2010
...			
<b>Il Provvedimento «Trattamento di ferite di difficile guarigione con espianti di pelle coltivata»</b>			
<b>Abrogato</b>			
...			
1.4	Urologia e Proctologia		
...			
	<u>Elettroneuromodulazione percutanea del nervo tibiale</u>	<u>Per la terapia dell'iperattività vescicale idiopatica o dell'incontinenza fecale.</u> <u>Dopo l'esaurimento delle opzioni di trattamento conservative.</u>	<u>1.3.2019</u>
...			
<b>2</b>	<b>Medicina interna</b>		
2.1	<i>In generale</i>		
...			
	Trapianto di protogenociti ematopoietici	In centri qualificati secondo l'organo di certificazione «Swiss Blood Stem Cell Transplantation» (SBST).	1.8.2008/ 1.1.2011/ 1.7.2013/ 1.3.2019

Provvedimento	Rimunerazione obbligatoria	Condizioni	Decisione valida a partire dal
---------------	----------------------------	------------	--------------------------------

Esecuzione secondo le normative pubblicate da «The Joint Accreditation Committee-ISCT & EBMT (JACIE)» e dalla «Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy (Fact)»: «FACT-JACIE International Standards for hematopoietic Cellular Therapy Product Collection, Processing and Administration», 5<sup>a</sup>7<sup>a</sup> edizione marzo 20122018<sup>11</sup>.

Sono incluse le spese d'operazione sul donatore, compreso il trattamento di eventuali complicazioni, nonché le prestazioni secondo l'articolo 14 capoversi 1 e 2 della legge dell'8 ottobre 2004<sup>12</sup> sui trapianti e secondo l'articolo 12 dell'ordinanza del 16-marzo 2007<sup>13</sup> sui trapianti.

È invece esclusa la responsabilità dell'assicuratore del ricevente in caso di morte del donatore.

*I sottopunti «- autologo» und «- allogeno» restano invariati.*

...

### 2.3 Neurologia, inclusa la terapia del dolore e l'anestesia

...

Terapia con ultrasuoni focalizzati nel pallidum, talamo e subtalamo	Si	In valutazione Per il trattamento di: - <del>tremore</del> , in caso di diagnosi stabilita di un morbo di Parkinson idiopatico, progressione dei sintomi su un minimo di due anni. Controllo insufficiente dei sintomi mediante il trattamento dopaminergico (fenomeni off, fluttuazioni on/off, dischinesie on). - Diagnosi stabilita di un tremore non causato dal morbo di Parkinson, progressione dei sintomi su un minimo di due <del>anni, controllo insufficiente dei sintomi mediante terapia medicamentosa.</del> <del>anni, controllo insufficiente dei sintomi mediante terapia medicamentosa.</del> <del>Trattamento di dolori</del> - Dolori cronici gravi neuropatici refrattari alla terapia. Tenuta di un registro di valutazione.	15.7.2015 fino al 30.6.2020
---	----	---	-----------------------------------

### 5 Dermatologia

...

<sup>11</sup> Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.bag.admin.ch/ref](http://www.bag.admin.ch/ref)  
<sup>12</sup> RS 810.21  
<sup>13</sup> RS 810.211

Provvedimento	Rimunerazione obbligatoria	Condizioni	Decisione valida a partire dal
---------------	----------------------------	------------	--------------------------------

Il provvedimento «*Matrice extracellulare e biologica, tridimensionale e di origine animale*» è sostituito da:

Matrice extracellulare e biologica, tridimensionale e di origine animale Applicazione di equivalenti di pelle

Per il trattamento di ferite croniche.

1.7.2011/  
1.3.2019

Con equivalenti di pelle autologa o allo-ge-nica ammessi secondo le corrispondenti prescrizioni di legge.

Indicazione per la scelta del metodo o del prodotto secondo le «Richtlinien zum Einsatz von azellulären biologisch aktiven Materialien bei schwer heilenden Wunden» della Società svizzera di dermatologia e venereologia e della Schweizerische Gesellschaft für Wundbehandlung del 1° ~~luglio 2011~~ aprile 2018<sup>14</sup>.

Esecuzione in centri riconosciuti dalla Società svizzera di dermatologia e venereologia e dalla «Schweizerische Gesellschaft für Wundbehandlung».

Se il trattamento deve essere eseguito in un centro non riconosciuto dalla Società svizzera di dermatologia e venereologia e dalla «Schweizerische Gesellschaft für Wundbehandlung» va precedentemente richiesta la garanzia speciale dell'assicuratore il quale tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia.

...

## 9 Radiologia

### 9.2 Altri procedimenti di formazione d'immagini

...

Tomografia con emissione di positroni (TEP, TEP/TC) Si

Esecuzione nei centri che soddisfano le direttive amministrative del 20-giugno-2008<sup>15</sup> della Società svizzera di medicina nucleare (SSMN).

1.1.1994/  
1.4.1994/  
1.1.1997/  
1.1.1999/  
1.1.2001/  
1.1.2004/  
1.1.2005/  
1.1.2006/  
1.8.2006/  
1.1.2009/  
1.1.2011/  
1.7.2013/  
1.7.2014/  
1.1.2016/  
1.7.2018/  
1.1.2019  
1.3.2019

a) Mediante 18-F-2-fluorodesossiglucosio-fluoro-desossiglucosio (FDG) soltanto-solo per le indicazioni seguenti:

1. in cardiologia:
  - come provvedimento preoperatorio in caso di trapianto cardiaco,
  - in caso di sospetta sarcoidosi cardiaca- come diagnostica di secondo livello e per il monitoraggio della terapia;

<sup>14</sup>— Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: [www.bag.admin.ch/ref](http://www.bag.admin.ch/ref)

<sup>15</sup> Le direttive documenti possono essere consultate all'indirizzo consultati al seguente indirizzo Internet: [www.bag.admin.ch/ref](http://www.bag.admin.ch/ref)

Provvedimento	Rimunerazione obbligatoria	Condizioni	Decisione valida a partire dal
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>in caso di sospetta infezione post-impianto di dispositivi cardiologici;</u></li> </ul>	
		2. in oncologia: <ul style="list-style-type: none"> <li>- secondo le direttive cliniche relative alla FDG-TEP del 28- aprile-2011<sup>16</sup> della SSMN, capitolo 1.0;<sup>5</sup></li> </ul>	
		3. in neurologia: <ul style="list-style-type: none"> <li>- valutazione preoperatoria in caso di epilessia focale resistente alla terapia,</li> <li>- investigazione di demenze: come esame complementare in casi non certi, dopo accertamento preliminare da parte di <u>specialisti medici specializzati</u> in geriatria, psichiatria e neurologia; fino all'età di 80 anni, con un Mini-Mental-Status-Test (MMST) totalizzante almeno 10 punti e una demenza insorta al massimo da 5 anni; nessun esame preliminare mediante PET o SPECT;</li> </ul>	
		4. <u>in medicina interna / infettivologia:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>in caso di febbre di origine ignota, dopo un esame internistico e infettivologico e una diagnostica per immagini inclusa la RMN e/o la TC inconcludenti, su prescrizione di un medico specializzato in medicina interna, reumatologia, immunologia e infettivologia,</u></li> <li>- <u>in caso di sospetta infezione di un innesto vascolare,</u></li> <li>- <u>in caso di echinococchi alveolare in vista di una possibile interruzione della terapia medicamentosa;</u></li> </ul>	
		45. in valutazione: nel caso dell'indicazione «effetto massa», secondo le direttive cliniche relative alla FDG-PET del 28 aprile 2011 della SSMN, capitolo-2.0.	1.7.2014/ 1.1.2018/ 1.1.2019 fino- al 31.12.2019
		b) Mediante N-13-Ammoniaca, <u>soltantoso</u> per l'indicazione seguente: studio della perfusione miocardica (a-riposo e sotto sforzo) per la valutazione dell'ischemia del miocardio.	1.7.2013

<sup>16</sup> Le direttiveI documenti possono essere consultate-consultati al seguente indirizzo Internet: [www.bag.admin.ch/ref](http://www.bag.admin.ch/ref).

Provvedimento	Rimunerazione obbligatoria	Condizioni	Decisione valida a partire dal
		c) Mediante rubidio-82, <b>soltant</b> solo per l'indicazione seguente: studio della perfusione miocardica (a riposo e sotto sforzo) per la valutazione dell'ischemia del miocardio.	1.7.2013
		d) Mediante 18F-fluorocolina, <b>per</b> <b>Per</b> l'accertamento di una recidiva biochimica (aumento del PSA) di un carcinoma prostatico. In valutazione: <b>per</b> <b>Per</b> la localizzazione preoperatoria di adenomi della paratiroide in caso di iperparatiroidismo primario dopo una diagnostica per immagini convenzionale negativa o non conclusiva (scintigrafia con sestamibi o -SPECT/TC).	1.7.2014/ 1.1.2018/ 1.1.2019  1.7.2018 fino al 30.6.2020
		e) Mediante 18F-etil-tirosina (FET) Per le indicazioni seguenti: valutazione dei tumori cerebrali e rivalutazione dei tumori cerebrali maligni.	1.1.2016
		f) Mediante PSMA-tracer In valutazione <b>soltant</b> solo per l'indicazione seguente: <del>—</del> accertamento di una recidiva biochimica (aumento del PSA) di un carcinoma prostatico.	1.1.2017/ 1.1.2019
		g) Mediante DOTA-peptidi, <b>soltant</b> solo per l'indicazione seguente: stadiazione e ristadiazione di tumori neuroendocrini differenziati.	1.7.2017
		h) Mediante H <sub>2</sub> <sup>15</sup> O, <b>soltant</b> solo per l'indicazione seguente: misurazione della perfusione prima e dopo gli interventi di rivascularizzazione cerebrale in caso di malattia di Moyamoya.	1.7.2018
	No	a) Mediante 18F-Fluoride	1.1.2013/
		b) Mediante 18F-Florbetapir	1.7.2014/
		c) Con altri isotopi diversi <b>dall'</b> <b>F-2</b> <b>dall'</b> <b>18-</b> <b>F-</b> fluoro-desossiglucosio (FDG), 18F-fluorocolina, N- <sup>13</sup> -Ammoniaca o rubidio-82 o 18F-etil-tirosina (FET), PSMA, DOTA-peptidi o H <sub>2</sub> <sup>15</sup> O	1.1.2015/ 1.1.2011/ 1.1.2016/ 1.7.2017/ 1.7.2018/ 1.1.2019

senza effetto giuridico